

**REGOLAMENTO INTERNO
PER L'ESERCIZIO E L'USO
DEL PORTO TURISTICO
MARINA DI SAN ROCCO S.p.A**

AMM. Isp.C. (C.P.) GIUSEPPE FRANCESE

DECRETO N° 122 DEL 27/06/2003

DEL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI LIVORNO

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1

L'oggetto del presente regolamento è costituito dall'amministrazione generale del porto turistico. L'osservanza del presente Regolamento interno dell'Approdo Turistico di Marina di Grosseto, redatto dalla Società Marina di San Rocco S.p.A. (che in appresso sarà denominata Società) in attuazione dell'atto di concessione da parte del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, è obbligatoria per tutti coloro che godano a qualsiasi titolo delle infrastrutture, dei servizi portuali e dei beni (posti ormeggio, posti macchina, etc.) che, comunque, ricadono nell'ambito di detto porto turistico per i pescatori marittimi presenti nella struttura portuale nonché, previa autorizzazione al transito, per gli eventuali fruitori del tratto di canale individuato tra il limite dell'area portuale ed il Ponte dei Cavalleggeri.

Articolo 2

Oltre alle clausole contenute nel presente Regolamento vincolano coloro che utilizzano il porto turistico di Marina di Grosseto le condizioni e le obbligazioni assunte dalla Società con l'atto di Concessione N.456 del Registro Atti, n. 108 del Registro Concessioni e n. 113 del Repertorio Atti del 20 luglio 2000 di Compamare Livorno e con la Disposizione Dirigenziale n° 5 del 06.08.2002 e n° 10 del 05.06.2003 dell'Amministrazione Comunale di Grosseto.

Tutti, inoltre, sono soggetti al rispetto delle norme contenute nel Codice della Navigazione.

Articolo 3

La Società si riserva il diritto di aggiornare, integrare, modificare il presente Regolamento al fine di meglio assicurare la sicurezza e l'efficienza del porto turistico fermo restando che ogni modifica dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Autorità Marittima.

Articolo 4

La Società provvede alla gestione del porto turistico, con la propria Direzione alla quale vengono attribuiti tutti i poteri necessari all'espletamento dei servizi e delle prestazioni.

Articolo 5

Ferme restando le competenze degli Organi dell'Amministrazione dello Stato, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento, ed anche di tutte le altre norme di legge e delle disposizioni amministrative, vengono assicurate e controllate, nell'ambito del porto turistico, dalla Direzione dello stesso e dal personale da essa dipendente, qualificato tale da apposito documento e riconoscibile dalla tenuta particolare, stabiliti dalla medesima. Al fine di assicurare l'osservanza del presente Regolamento, detto personale potrà dare opportune disposizioni alle quali chiunque si trovi nell'ambito del porto turistico si dovrà attenere. La Direzione provvederà, altresì, al controllo ed al coordinamento dei servizi effettuati da terzi per suo conto, nonché all'espletamento di quelli che la Società determina di gestire direttamente.

Articolo 6

Le infrazioni rilevate e contestate dal personale di cui al precedente art. 5, saranno immediatamente comunicate alla Direzione, la quale - in caso di violazioni di Legge - ne darà opportuna segnalazione all'Autorità competente. Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente Autorità potranno essere adottati in ordine all'infrazione rilevata, la Società ne potrà adottare particolari a carico degli utenti, ivi compreso l'allontanamento sia dell'imbarcazione che dei responsabili, quando questi siano utenti in transito o solo frequentatori occasionali del porto turistico od utilizzatori degli ormeggi.



Articolo 7

La Società provvede a dare pubblicità alle prescrizioni di comportamento da essa stessa stabilite, mediante affissione di un esemplare del presente Regolamento nei locali della Direzione e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna. Gli utenti ed i frequentatori del porto turistico sono tenuti all'osservanza delle norme di comportamento stabilite in detto Regolamento, il quale, per il solo fatto che essi accedano all'area portuale, è da ritenere da essi accettato.

L'Utente è tenuto alla stretta osservanza delle Leggi, delle norme del presente Regolamento, dei regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia, di sicurezza e delle disposizioni della Direzione ed è responsabile, sia penalmente che civilmente, delle infrazioni commesse. Nello spirito del presente Regolamento e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti nel porto turistico, la Direzione curerà, altresì, l'esposizione di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie per meglio precisare le norme di comportamento degli utenti del porto turistico medesimo.

TITOLI II

ORMEGGI, TRAFFICO MARITTIMO E NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 8

E' vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito del porto turistico, anche a bordo od a mezzo di imbarcazioni, che non rientri tra quelle attinenti all'esercizio del porto turistico stesso e predisposte e autorizzate dalla Società, e, comunque, al di fuori delle aree appositamente destinate allo scopo dalla Società.

Articolo 9

L'ingresso nel porto turistico e la assegnazione degli ormeggi, fermo restando il collaudo ottenuto in data 16.06.2003, ex art. 8 DPR 509/97, e della successiva attivazione del sistema di dragaggio in via ordinaria diretto a mantenere fruibile l'accesso, è consentito:

- alle unità aventi pescaggio non superiore a metri 2.50 in condizioni meteo favorevoli e metri 2.10 in condizioni meteo sfavorevoli;
- nel rispetto dei criteri AIN febbraio 2002 in ordine al dimensionamento dei posti barca e dei canali di manovra.

Le imbarcazioni nel corso delle manovre di ingresso e uscita dal porto devono osservare le norme per prevenire gli abbordi in mare in considerazione altresì della necessità di compiere una manovra che preveda una doppia accostata.

I seguenti ormeggi, fatta salva l'area destinata al comparto pesca, sono a disposizione:

- n. 03 delle Autorità;
- n. 49 dei natanti in transito.

In ogni caso per il numero degli ormeggi e per le loro caratteristiche si rimanda alla allegata planimetria che deve intendersi parte integrante del presente regolamento.

Articolo 10

L'accesso ai pontili è riservato:

- ai proprietari, agli equipaggi ed ai passeggeri delle unità ormeggiate;
- al personale dipendente o fiduciario della Società Concessionaria;
- ai tecnici autorizzati dalla Direzione del porto turistico ad accedere a bordo per ragioni di servizio;
- alle persone espressamente autorizzate dalla Direzione del porto turistico.

Le visite a bordo dovranno essere autorizzate per iscritto o via fax dai proprietari delle unità;

E' vietato l'accesso ai pontili, qualsiasi ne sia il motivo, ad ogni tipo di veicolo (autoveicoli, motocicli, etc), ad eccezione dei mezzi impiegati dagli ormeggiatori in servizio. In caso di inosservanza la Direzione del Porto turistico provvederà alla rimozione del mezzo a spese del proprietario.

I posti di ormeggio sono contrassegnati con numero indicante il pontile o banchina e con numerazione araba progressiva. I contrassegni sono riportati sulle fronti del porto turistico in modo ben visibile.

I posti fissi o riservati sono elencati, con l'indicazione del nominativo dell'avente diritto e del nome e delle dimensioni dell'unità, in apposito registro tenuto presso l'ufficio della Direzione del porto turistico.

Ciascun utente è tenuto a segnalare, immediatamente, ogni variazione e non può fruire che del posto riservatogli, con divieto assoluto di ormeggiare altrove.

Le unità non possono avere dimensioni, sia in larghezza che in lunghezza, superiori a quelle indicate per la categoria del relativo posto di ormeggio, con tolleranze del 3% in lunghezza.

Per gli ormeggi destinati all'uso pubblico, in caso d'inosservanza del divieto di cui al comma precedente, sarà provveduto alla rimozione dell'unità a spese dell'inadempiente. Per l'inosservanza da parte degli utenti

di ormeggi riservati, salvo maggiori e più gravi provvedimenti, che potranno essere adottati dal Consiglio di Amministrazione, la Direzione - qualora non fosse ottemperato al suo invito alla rimozione da parte dell'utente o dei suoi dipendenti - la Società provvederà direttamente a rimuovere l'unità con proprio personale con spese a carico dell'inadempiente, al quale faranno carico anche i pagamenti delle tariffe previste per l'occupazione dell'ormeggio cui l'unità sarà trasferita.

Articolo 11

Ai fini dell'immediato riconoscimento, all'atto dell'entrata e dell'uscita dal porto turistico, gli utenti di ormeggi riservati, dovranno esporre sulla propria imbarcazione, in posizione ben visibile, oltre la bandiera o le bandiere prescritte, l'apposito guidone distintivo della Marina San Rocco S.p.A..

Articolo 12

Le unità degli utenti in transito, cioè di coloro che, non fruendo di posto fisso, intendono utilizzare la parte del porto turistico riservata all'uso pubblico, qualora non abbiano preventivamente concordato con la Direzione l'assegnazione di un posto di ormeggio sulla base delle tariffe vigenti, devono sostare nell'avamposto fino a quando non hanno ricevuto l'assegnazione del posto - se disponibile - e le altre necessarie istruzioni e disposizioni. La durata della permanenza deve essere indicata nella richiesta di ormeggio, da formularsi all'atto dell'arrivo. Tale durata non può essere superiore a 72 ore, salvo comprovate esigenze e situazione di forza maggiore; non ricorrendo questa, soltanto in caso di comprovata ulteriore disponibilità degli ormeggi riservati all'uso pubblico, le stesse unità potranno prolungare la sosta fino a quando tale disponibilità sussiste.

Articolo 13

L'utente che si assenti per un periodo superiore alle 24 ore deve darne comunicazione alla Direzione, indicando la data della partenza e quella di previsto ritorno, nonché - possibilmente - la località che intende raggiungere e verrà richiesta la compilazione volontaria di un apposito questionario. Avviso deve darsi anche in caso di previsto rientro oltre le ore 21.

Articolo 14

Per gli utenti di posto riservato, la Società s'impegna a mantenere libero l'ormeggio nel caso d'assenza dal porto turistico per qualsiasi periodo di tempo. Qualora l'utente intenda, in tale periodo, accordarne l'uso a terzi, che dovranno essere di gradimento della Società, è obbligato a:

- 1) comunicare alla Direzione, per iscritto e con congruo preavviso, il nominativo del terzo e della relativa unità, precisandone le dimensioni;
- 2) assicurarsi che il terzo utilizzatore dell'ormeggio sia a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento e s'impegni ad osservarlo.

L'assegnatario, prima di immettere il terzo nell'uso, dovrà aver ricevuto comunicazione di gradimento da parte della Società.

L'utente può anche incaricare la Società, per tramite della Direzione, di concedere a terzi l'uso temporaneo del proprio ormeggio, alle tariffe e secondo le condizioni stabilite dalla Società stessa.

Sull'importo percepito in base a tali tariffe, la Società avrà diritto ad un compenso, quale provvigione e rimborso spese, che non potrà essere superiore al 10%, rimettendo il restante 90% all'interessato.

Articolo 15

Tutte le manovre eseguite all'interno del porto turistico dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione, la quale potrà disporre il movimento e gli spostamenti di ormeggio che si appalesino necessari in caso di emergenza o per particolari motivate esigenze connesse

con l'operatività del porto turistico.

In caso di assenza del proprietario e dei suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, la Direzione potrà, sotto la propria responsabilità, provvedervi direttamente con personale di propria fiducia.

Articolo 16

L'entrata in porto è autorizzata solamente alle unità in condizioni di navigabilità, ossia in condizioni tali da effettuare la navigazione corrispondente al tipo ed al modello dell'unità stessa. Eventuali unità in difficoltà od in avaria potranno richiedere l'ausilio della Direzione che provvederà, con i propri mezzi, a fornire l'assistenza necessaria per l'entrata nel porto turistico e per l'ormeggio.

L'entrata nel porto turistico ad unità da pesca o da traffico viene autorizzata solo in caso di forza maggiore. Competenti ad autorizzare l'ingresso sono l'Autorità Marittima e la Direzione del Porto.

Durante le manovre di entrata/uscita dal porto turistico e per spostamenti nel suo ambito, le unità devono:

- a) seguire la mezzera del canale di accesso;
- b) tenere la propria dritta in caso di incrocio con altre unità;
- c) rispettare le distanze di sicurezza pari a 1,5 volte la propria lunghezza in caso di rotta eguale;
- d) mantenere una velocità non superiore a 3 nodi (5,5 km/h. ovvero 1,5 m/sec.) fino a 300 metri dalla diga foranea e comunque quelle di sicurezza intesa come la velocità a cui deve procedere un'imbarcazione in modi da poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare collisioni e per poter essere arrestata entro una distanza adeguata alle circostanze ed alle condizioni del momento (Reg. 6 ColReg. 72-legge 27.12.1977 n° 1085)
- e) dare la precedenza alle unità in uscita. E' fatto divieto a tutte le navi, imbarcazioni, natanti e tavole a vela di navigare, nell'ambito portuale ed a meno di 300 metri dall'imboccatura, con la sola propulsione a vela.

Articolo 17

E' vietato a tutte le unità, salvo casi di forza maggiore, di dare fondo alle ancore. Esse debbono fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio e sono responsabili di ogni danno che alle stesse venga arrecato.

Ogni utente è responsabile della sicurezza della propria unità nei riguardi del modo in cui essa è stata ormeggiata. E' fatto obbligo agli utenti di proteggere la propria unità da diporto con adeguati e sufficienti parabordi. Le unità devono ormeggiarsi esclusivamente alle bitte e catenarie appositamente predisposte e sono responsabili di ogni danno che alle stesse venga arrecato.

E' vietato ormeggiarsi con le cime di salpamento delle catenarie. L'ormeggio dovrà essere effettuato con cime e cavi autoaffondabili di diametro adeguato ed in ottimo stato, da assicurare alle catenarie, le cui caratteristiche verranno indicate dalla Direzione.

Sui fianchi devono essere posti parabordi efficienti, adeguati alle dimensioni dell'unità, per evitare danni alla propria ed alle altrui unità.

Articolo 18

E' vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro, nell'ambito del porto turistico, sia in acqua che sulle banchine, moli e pontili. Per i rifiuti solidi debbono essere esclusivamente usati gli appositi contenitori, dei quali il porto turistico è corredato, mentre, per i rifiuti liquidi, così come per le esigenze personali, deve farsi uso delle apposite installazioni o, secondo il caso, dei locali igienici esistenti a terra, salvo che l'imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature atte a raccogliere i liquidi di bordo.

Articolo 19

All'interno del porto turistico è vietato l'uso di proiettori e di segnali acustici non strettamente necessari. E' vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni o quelli ausiliari per prove e per la ricarica batterie prima delle ore 8,30 e dopo le ore 21, nonché, durante il periodo dal Giugno al Settembre compresi, tra le ore 12,30 e le ore 16,00. Sono altresì vietati, nei detti orari, lavori rumorosi, l'uso di motorette e qualunque attività o comportamento che possa disturbare la quiete altrui. Tutti gli altri lavori, che comportino disagio o molestia agli altri utenti, devono essere effettuati nell'area del cantiere navale.

Nelle acque del porto turistico ed all'imboccatura sono vietati la balneazione, la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo, compresa quella subacquea. E' vietato altresì immergersi, in prossimità delle unità, per effettuare visite, interventi e riparazioni. Tali attività sono assicurate da personale specializzato, riconosciuto dalla Direzione del porto turistico ed iscritto negli appositi registri tenuti dalla Autorità Marittima. L'ispezione delle carene o eventuali lavori subacquei riguardanti le unità, sono di esclusiva pertinenza della Società, che provvederà con operatori subacquei a mente degli artt. 204 e ss. del Regolamento Marittimo.

Articolo 20

E' vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagenti, e, comunque, con oggetti o materiali di qualsiasi specie), le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a depositi e ripostigli.

Articolo 21

I possessori di unità ormeggiate devono mantenerle in ordine e pulite. Nel caso di riscontrata prolungata inosservanza di tale norma e dopo specifica diffida all'avente diritto od ai suoi dipendenti, la Direzione provvederà a far effettuare le pulizie esterne a mezzo di personale di propria fiducia, con addebito del relativo costo.

Articolo 22

Tutte le unità che utilizzano il porto turistico devono essere in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza ed in regola con le prescrizioni in proposito emanate dalle competenti Autorità e dalla Direzione del porto turistico. Al riguardo è esclusa ogni responsabilità da parte della Società e dei suoi agenti. La Direzione, qualora rilevi gravi deficienze od abbia motivo di ritenere che esse sussistano, comunicherà all'utente di eliminarle e potrà richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo delle unità da parte della competente Autorità marittima.

Prima di assentarsi dal porto turistico - in particolare per periodi di consistente durata - gli utenti che lascino la propria unità all'ormeggio loro riservato, debbono assicurarsi che i cavi di trattenuta siano in ottime condizioni ed in grado di resistere per tutta la durata dell'assenza.

E' consigliato l'uso degli anelli e non quello delle bitte, in quanto quest'ultime possono affrettare il logorio dei cavi d'ormeggio.

Qualora sia notato che un'unità si trovi in stato di abbandono o che corra il rischio di affondare o di causare danni alle unità ed attrezzature circostanti, sarà avvisato immediatamente il proprietario o possessore o l'eventuale guardiano affinché venga eliminato l'inconveniente; se non dovesse provvedersi entro i termini stabiliti o in casi di urgenza, l'unità sarà alata a spese e rischio del proprietario possessore, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti. E' vietato mettere in moto le eliche con unità ormeggiata.

Articolo 23

All'interno del porto turistico gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco

e sbarco e purché tenuti al guinzaglio. In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali nell'ambito del porto turistico possa arrecare molestia e disagio agli utenti dello stesso.

Articolo 24

Le prove di velocità sono vietate entro 300 metri dall'entrata del porto turistico. La navigazione a vela è proibita nel porto turistico. In caso di avaria al motore ausiliario l'utente dovrà richiedere alla Direzione l'ausilio dei mezzi portuali per il rimorchio.

Articolo 25

Il proprietario o possessore di ogni unità ormeggiata nel porto turistico dovrà nominare un guardiano che dovrà essere in grado di effettuare le manovre che gli saranno ordinate. In mancanza di guardiano la Direzione del porto turistico provvederà, in caso di emergenza, ed effettuare le manovre necessarie con mezzi e personale adeguato a spese e sotto la responsabilità del proprietario o possessore dell'unità. A tale scopo, una copia delle chiavi di bordo, in busta sigillata, dovrà restare depositata presso la Direzione.

Articolo 26

Ogni unità ormeggiata nel porto turistico dovrà essere mantenuta in buono di conservazione, galleggiamento e sicurezza. Qualora gli agenti alla vigilanza del porto turistico constatino che un'unità si trova in stato di abbandono o che corra il rischio di affondare o di causare danni alle unità ed all'attrezzature circostanti, avviseranno immediatamente il proprietario o possessore e - simultaneamente - in caso di urgenza, il guardiano nominato, affinché venga eliminato l'inconveniente. Se non dovesse provvedersi entro i termini stabiliti, l'unità sarà alata a spese e rischio del proprietario o possessore, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti.

Articolo 27

Qualora un'unità affondi all'interno del porto turistico, avamposto o nelle vicinanze di questo, il proprietario o possessore o il guardiano nominato, è obbligato alla rimozione o allo smantellamento del relitto dopo aver ottenuto dalla Direzione del porto turistico l'approvazione e previo nulla osta dell'Autorità Marittima.

Articolo 28

Nel caso che la Società disponga la manutenzione degli ormeggi od altri lavori a mezzo di palombari o sommozzatori, la Direzione del porto turistico disporrà gli appositi segnali o bandiere. Qualsiasi spostamento delle unità avverrà fuori dai segnali suddetti.

Articolo 29

Il varo, alaggio, riparazioni, etc., delle unità nella cinta portuale sono autorizzati soltanto nelle zone appositamente destinate per tali usi.

La prestazione di ogni servizio di natura specialistica da parte di ditte esterne deve essere autorizzata dalla Direzione che terrà un elenco aggiornato delle stesse. I cantieri navali autorizzati sono obbligati a rispettare il presente Regolamento e non potranno in alcun modo ingombrare le strade di accesso al porto turistico se non limitatamente al tempo strettamente necessario per le operazioni relative agli spostamenti. La Direzione vigilerà e controllerà lo svolgimento delle operazioni di cui sopra e, ove è il caso, darà opportune disposizioni alle quali è obbligatorio attenersi.

Articolo 30

Il possessore dell'unità che intende entrare nell'area destinata a cantiere navale dovrà presentare domanda alla Direzione indicando i lavori da fare, la durata degli stessi e depositare i documenti. Copia dell'istanza ed

i documenti verranno consegnati dalla Direzione dell'approdo all'Autorità Marittima al fine di consentire alla medesima di effettuare le visite e i controlli ai fini della sicurezza della navigazione che saranno ritenuti necessari in relazione al tipo ed entità dei lavori medesimi.

Articolo 31

Il proprietario, l'equipaggio o guardiano di un'unità non può rifiutarsi di collaborare, di allargarsi o stringersi nell'ormeggio e di fare quanto altro serva per facilitare i movimenti delle altre unità.

Articolo 32

Nell'ambito del porto turistico sono proibiti i giochi in genere; in particolare quelli con il pallone ed altre attività che possano arrecare molestia agli altri utenti. Similmente, è proibito utilizzare i mezzi mobili della Società, se non per gli usi cui sono destinati. E' inoltre vietato, nel modo più assoluto, disturbare la quiete pubblica con schiamazzi, riproduttori fonici, radio, TV, etc.. E' vietato il lavaggio delle autovetture sulle banchine.

Articolo 33

Tutte le unità che utilizzano il porto turistico devono essere assicurati per le responsabilità civili ed i rischi contro gli incendi. La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta della Direzione del porto turistico che potrà richiederne la integrazione di valore, qualora fosse inadeguata. Nel caso di mancata assicurazione o di insufficienza del valore assicurato, la Direzione potrà negare l'accesso nell'ambito del porto turistico.

Articolo 34

L'utente è responsabile per i danni, diretti od indiretti, che potessero derivare a terzi, esonerando la Società da ogni responsabilità.

Articolo 35

La Società non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito del porto turistico, a bordo delle unità e nelle unità immobiliari del porto turistico stesso. Analogamente non risponde di furti di unità e parti di esse, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone e cose che si trovino nell'ambito del porto turistico, da persone che non siano suoi dipendenti o da cose ed animali non di sua proprietà.

TITOLO III TRAFFICO VEICOLARE

Articolo 36

L'accesso veicolare all'interno del porto turistico è consentito a coloro che vi sono autorizzati, in ragione della disponibilità di posti-barca e/o di posti macchina. Ad essi è rilasciato apposito contrassegno che va tenuto debitamente in evidenza sul parabrezza del veicolo. L'accesso è inoltre consentito a tutti coloro ai quali, per esigenze di carico o scarico di mezzi o merci, sia stato concesso specifico permesso dalla Direzione.

Ogni altro utente del porto turistico, per depositare persone o bagagli, può accedere con la propria autovettura, rimorchio ed altro veicolo trainante, al punto più vicino all'unità interessata, appositamente indicato dalla Direzione; al termine delle citate operazioni, gli autoveicoli dovranno essere posteggiati nelle zone destinate al parcheggio all'interno dell'area demaniale o all'esterno di essa, secondo il caso.

Il traffico veicolare all'interno del porto turistico deve svolgersi esclusivamente alla velocità, per gli itinerari e nelle sedi indicate da apposita segnaletica, sia orizzontale che verticale.

Articolo 37

Il parcheggio degli autoveicoli, motoveicoli e comunque di mezzi trainanti e trainati deve avvenire soltanto nelle zone all'uopo destinate. Conseguentemente, lo stazionamento dei mezzi predetti in posizione non consentita darà luogo all'immediata rimozione forzata a spese del proprietario o possessore.

Articolo 38

I posti-macchina nei parcheggi riservati, sia coperti che scoperti, sono numerati ed a ciascuna autovettura autorizzata è assegnato un posto fisso. Al titolare del posto fisso di parcheggio viene consegnato un contrassegno portante il numero medesimo. Presso la Direzione è tenuto apposito registro, nel quale sono elencati numericamente i posti macchina con indicazione del nominativo degli utenti ai quali sono riservati. Ciascun veicolo deve essere parcheggiato esclusivamente nello spazio numerato ad esso riservato; in caso di inadempimento sarà provveduto alla rimozione forzata con addebito delle relative spese.

Articolo 39

Disposizioni analoghe a quelle del precedente articolo valgono nel caso che nel porto turistico siano istituiti parcheggi riservati ai motoveicoli e dai rimorchi speciali per imbarcazioni.

Articolo 40

Oltre ai parcheggi, di cui ai precedenti articoli 37, 38, 39 la Società si riserva di istituire parcheggi liberi, a tempo ed a pagamento, le cui aree saranno indicate da apposita segnaletica. Gli utenti di tali parcheggi sono tenuti all'osservanza della regolamentazione disposta dalla Società. Superati i limiti di tempo concesso, e comunque quando gli automezzi siano trovati in zona o in maniera non consentita, sarà provveduto alla rimozione a spese dei proprietari.

Articolo 41

La rimozione forzata, di cui ai precedenti articoli, sarà effettuata, senza preavviso alcuno, a cura della Direzione ed a mezzo del proprio personale. Gli automezzi e gli altri veicoli rimossi saranno trasportati in apposito spazio recintato, sito nel comprensorio di Marina di Grosseto, a spese del proprietario per quanto riguarda il mezzo trasportato ed il suo deposito.

TITOLO IV SERVIZI

Articolo 42

La Direzione cura l'espletamento dei seguenti servizi relativi al porto turistico ed ai punti di ormeggio:

- 1 - pulizia dello specchio d'acqua portuale;
- 2 - pulizia delle aree a terra e raccolta dei rifiuti di bordo;
- 3 - servizio antincendio ed antinquinamento;
- 4 - vigilanza sulle parti di uso comune, sugli arredi di uso comune ed impianti dell'approdo, nonché sulle unità, per assicurare l'osservanza delle norme di legge e del presente regolamento;
- 5 - assistenza all'ormeggio ed al disormeggio delle unità;
- 6 - manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti, arredi ed opere portuali;
- 7 - pubblica illuminazione nell'ambito del porto turistico.

Gli utenti in transito potranno usufruire dei servizi predetti, come ogni altro servizio predisposto dalla Marina di San Rocco S.p.A., secondo le modalità all'uopo stabilite, corrispondendo gli importi delle tariffe vigenti.

Articolo 43

Per i titolari degli ormeggi riservati la Società, a mezzo degli appositi impianti, curerà la fornitura all'utente dell'acqua potabile e dell'energia elettrica. Detti servizi godono della clausola di esclusiva di cui all'art. 1567 del Codice Civile. In caso di mancato pagamento da parte degli utenti dei corrispettivi per i suddetti servizi, la Società e per suo conto la Direzione del porto turistico, avrà diritto di sospendere la somministrazione sino all'adempimento da parte dell'utente. Se trattasi di utente con posto riservato, il medesimo dovrà essere preventivamente avvertito a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 44

Per la fornitura di carburanti ed affini, nonché per le prestazioni di conforto (ristorante, bar, boutique, etc.) per quelle di assistenza tecnica e per le forniture di bordo, gli utenti devono corrispondere gli importi relativi, per i servizi ricevuti, direttamente agli assuntori dei servizi medesimi. Nessun servizio, tra quelli resi direttamente dalla Società, potrà essere svolto da chicchessia; tuttavia la Società potrà autorizzare aziende specializzate ad operare nell'ambito portuale, iscrivendole in apposito registro presso la Direzione del porto turistico. Tali aziende dovranno - a titolo di rimborso spese di registrazione, controllo, sicurezza ed ecologia - pagare alla Società le tariffe da questa stabilite.

In casi particolari o su richiesta dell'utente interessato, la Direzione può autorizzare lo svolgimento di prestazioni del genere anzidetto, anche da parte di altre Ditte, restando la Società del tutto estranea ai rapporti direttamente intercorsi tra le parti. Coloro che a qualsiasi titolo svolgono servizi (attività commerciali, lavori, rifornitori, etc.) all'interno del porto turistico devono essere coperti da polizze assicurative ritenute adeguate dalla Direzione.

Articolo 45

Per le prestazioni di assistenza, riparazione e raddobbo delle unità la Società si avvale del/i Cantiere/i. La Direzione della Società tiene un elenco aggiornato delle ditte autorizzate ad effettuare le prestazioni anzidette nell'ambito del porto turistico. In casi particolari e su richiesta dell'utente interessato la Direzione può autorizzare lo svolgimento di prestazioni del genere anzidetto anche da parte di altre Ditte restando la Società del tutto estranea ai rapporti direttamente intercorsi tra le parti. E' comunque vietato l'ingresso nel porto turistico di qualsiasi mezzo di sollevamento che non sia espressamente autorizzato dalla Direzione.

TITOLO V NORME ANTINCENDIO ED ANTINQUINAMENTO

Articolo 46

La Società ha cura di predisporre una appropriata organizzazione dotata di impianti fissi e mobili per intervenire, in casi di incendio o di grave inquinamento, con personale specializzato. In tali circostanze la Direzione ha ogni più ampio potere e facoltà e le sue disposizioni devono essere immediatamente eseguite; comunque le unità ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di indole preventiva e generale, con facoltà per la Direzione, in ogni momento, di richiedere alla competente Autorità ispezioni a bordo di adottare provvedimenti nel caso di riscontrata loro inosservanza:

- 1) in caso di versamento di idrocarburi sul piano di acqua o sulle banchine, moli o pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per conoscere e limitare il danno, curando di informare il personale delle unità vicine e quanti si trovino in luogo;
- 2) prima delle messa in moto di motori a benzina, l'utente deve provvedere all'areazione del vano motore;
- 3) il Comandante di ogni unità deve controllare, prima di ormeggiare, che non siano presenti in sentina residui di perdite di idrocarburi e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;
- 4) gli impianti elettrici di bordo devono risultare in perfetto stato di funzionamento e manutenzione e durante l'ormeggio dovranno essere disinseriti quelli inerenti l'avviamento del motore;
- 5) il rifornimento di carburante all'unità deve essere esclusivamente effettuato a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburante ed affini esistente nel porto turistico; e' assolutamente vietata, nell'ambito del porto turistico, qualsiasi altra modalità di rifornimento, anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati, sia con altri sistemi. In caso di assoluta necessità - mancanza completa di carburante, impianti in riparazione, etc. - l'interessato deve chiedere espressa autorizzazione alla Direzione per qualsiasi quantità o prestazione;
- 6) i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati;
- 7) gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfette efficienza;
- 8) in caso di inizio di incendio a bordo di un'unità, sia da parte del personale della stessa che di quello delle imbarcazioni vicine, deve immediatamente farsi il possibile per intervenire contro le fiamme, avvisando, nel contempo, con i mezzi più rapidi possibili, la Direzione la quale avrà cura di segnalare l'emergenza, per i provvedimenti del caso, alle competenti Autorità ed agli Organi dei quali sia previsto l'intervento.

In particolare è attribuita alla Direzione, secondo il suo prudente apprezzamento, la facoltà di disormeggiare immediatamente l'unità con

incendio a bordo e di allontanarla dal porto. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi di cui ai presente articolo sono a carico dell'utente responsabile oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed alle opere portuali.

TITOLO VI UNITA' IMMOBILIARI

Articolo 47

Gli utenti delle unità immobiliari dovranno conservare le unità stesse in ottimo stato di mantenimento, provvedendo a tutte le riparazioni necessarie.

Nel caso l'utente non vi provvedesse, l'Organo di Amministrazione provvederà a farle eseguire in proprio con addebito delle relative spese all'assegnatario.

Articolo 48

L'utente deve usare dell'unità esclusivamente per i fini cui essa è destinata; non può, in ogni caso, svolgere attività non consentite dalla Legge, attività rumorose e che comunque possano arrecare disturbo ai vicini. In particolare deve essere salvaguardato il diritto alla quiete ed al riposo degli utenti, dovendo a tal fine essere altresì limitato nel tempo, e tenuto comunque a volume ridotto, l'uso di apparecchi radio, televisioni, giradischi o similari.

Articolo 49

Le insegne, luminose o meno, delle attività commerciali ubicate all'interno del porto turistico dovranno essere approvate dalla Direzione ed ubicate nelle posizioni all'uopo destinate. Il carico e scarico del materiale dei locali commerciali potrà essere effettuato solo dalle ore 8,00 alle ore 10,30 e dalle ore 16,00 alle ore 17,30.

Articolo 50

Il diritto di utilizzazione dei beni privati in concessione alla Società e relativi al porto turistico di Marina di Grosseto è collegato al possesso delle azioni della Società Marina di San Rocco SpA.

TITOLO VII NORMA FINALE

Articolo 51

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nella interpretazione o nella esecuzione del presente Regolamento per quanto attiene ai rapporti privatistici, sarà devoluta all'esame ed alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di tre membri che verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, cui spetteranno le funzioni di Presidente, di comune accordo tra i medesimi, o, in difetto, del Capo del Compartimento Marittimo competente per territorio. Gli Arbitri giudicheranno in via di equità ed anche in veste di amichevoli compositori e con dispensa da formalità e la loro pronuncia sarà non impugnabile.

CARABINIERI I 12

PRONTO INTERVENTO AMBULANZE..... I 18

POLIZIA – SOCCORSO PUBBLICO I 13

EMERGENZA IN MARE I 530